

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 775/2000 DEL CONSIGLIO**  
**del 13 aprile 2000**  
**che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2745/1999 <sup>(1)</sup>, il Consiglio ha istituito un contingente tariffario autonomo in esenzione doganale per il ferrocromo di 1 035 000 tonnellate. Questo contingente soddisfa appieno le esigenze dell'industria europea di trasformazione riguardo all'approvvigionamento di ferrocromo in esenzione doganale per l'anno 2000.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 2793/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, su talune procedure di applicazione dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica del Sudafrica <sup>(2)</sup>, un ulteriore contingente tariffario in esenzione doganale di 515 000 tonnellate per il ferrocromo originario del Sudafrica è stato introdotto con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000 e applicabile con l'entrata in vigore dell'accordo con la Repubblica del Sudafrica.
- (3) Tenuto conto dell'introduzione del contingente tariffario per il Sudafrica, è necessario ridurre di conseguenza la quantità prevista per il contingente tariffario autonomo,

onde evitare ripercussioni negative sui produttori comunitari del prodotto in questione e consentire al Sudafrica di beneficiare pienamente del suo contingente.

- (4) Vista l'importanza economica del presente regolamento per l'industria europea, è necessario invocare l'urgenza di cui al paragrafo I, punto 3 del protocollo allegato al trattato di Amsterdam sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.
- (5) Occorre di conseguenza modificare il regolamento (CE) n. 2505/96 <sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Alla tabella di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 il volume contingenziale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2711 passa a 520 000 tonnellate.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 aprile 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. VARA

<sup>(1)</sup> GU L 331 del 23.12.1999, pag. 17.  
<sup>(2)</sup> GU L 337 del 30.12.1999, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2745/1999 (GU L 331 del 23.12.1999, pag. 17).